

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## GIUNTA REGIONALE

**Atto del Presidente:** DECRETO n° 243 del 31/12/2013

**Num. Reg. Proposta:** PPG/2013/252 del 24/12/2013

**Oggetto:** DECRETO DI ESTINZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 4, DELLA L.R. N. 9/2013.

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 31/12/2013

## **PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE IL PRESIDENTE**

Visti:

- l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 21/2012 il quale dispone che la Comunità montana, avente il territorio ricompreso per intero nell'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge, è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani e che i Comuni ad essa aderenti provvedono ad approvare lo Statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 286/2013 avente ad oggetto "Approvazione del programma di riordino. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 21/2012" (pubblicata sul BURERT in data 25 marzo 2013) dalla quale si evince che l'intero territorio della Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno, costituita dai Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi è compreso nell'"Ambito Taro Ceno" il quale include anche il comune di Medesano;
- l'art. 32, della legge regionale n. 9/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 23/2013, ed in particolare:
  - il comma 2 il quale così dispone: " Nei casi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012 [...] l'approvazione dello statuto dell'Unione, entro il 20 dicembre 2013, e comunque in tempo utile per l'avvio delle gestioni associate nel termine inderogabile del 31 marzo 2014, da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell'ambito ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5";

- il successivo comma 4, primo periodo, il quale prevede che, al verificarsi della fattispecie disciplinata dal predetto comma 2, "il Presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell'articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l'emanazione di un nuovo decreto che regola la procedura successoria applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni";
- il successivo comma 4, secondo periodo, secondo cui "L'estinzione delle Comunità montane avrà effetto dalla data di insediamento del consiglio dell'Unione subentrante. Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta.[..]";

Considerato:

- che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26/09/2013 il Comune di Valmozzola ha deliberato di non voler aderire ad una unione coincidente con il territorio della Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno;
- che, essendo stata riscontrata l'impossibilità di costituire una unione tra tutti i Comuni compresi nell'ambito ottimale individuato dalla Regione Emilia-Romagna, otto dei quindici Comuni aderenti alla Comunità montana hanno provveduto ad approvare lo statuto dell'"Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno" entro i suddetti termini di legge. In particolare hanno approvato lo statuto i seguenti Comuni:
  - 1) il Comune di Bore - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/10/2013;
  - 2) il Comune di Borgo Val Di Taro - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 09/11/2013;
  - 3) il Comune di Compiano - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/10/2013;
  - 4) il Comune di Pellegrino Parmense - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31/10/2013;
  - 5) il Comune di Terenzo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 05/11/2013;

- 6) il Comune di Tornolo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/10/2013;
  - 7) il Comune di Varano De'Melegari - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/10/2013;
  - 8) il Comune di Varsi - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/10/2013;
- che, in forza dell'art. 32, comma 2, della l.r. 9/2013, poiché almeno la metà dei Comuni della Comunità montana hanno proceduto all'approvazione dello statuto dell'Unione di comuni montani, entro i termini di legge, si producono gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, della l.r. 21/2012;
  - conseguentemente occorre adottare, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo, il decreto con il quale il Presidente della Regione dichiara estinta la Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno per trasformazione nell'"Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno" e, contestualmente, proceda a regolare la procedura successoria; tale decreto dovrà indicare, altresì, i tempi per gli adempimenti necessari e i criteri per la liquidazione delle quote spettanti ai Comuni che non hanno aderito all'Unione medesima, ossia i Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Bertico, Fornovo di Taro, Solignano e Valmozzola;

Visti altresì:

- gli articoli da 11 a 18 della legge regionale n. 21/2012 che, per effetto del rinvio operato dall'art. 32, comma 4, della l.r. 9/2013, sono applicabili, in quanto compatibili, alla procedura successoria de qua tra cui in particolare:
  - l'art. 11, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Comunità montana predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle funzioni, compiti, attività, dettagliatamente enumerate nel comma in parola;
  - l'art. 11, comma 2, il quale, nell'individuare i contenuti del piano, prevede, fra l'altro, che lo stesso sia predisposto anche nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione della Comunità montana nonché il successivo comma 3 ai sensi del quale "il piano contiene altresì la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria";

- l'art. 11, comma 4, ai sensi del quale la proposta di piano successorio è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d'atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione nonché il successivo comma 5 che detta la disciplina nel caso in cui decorra inutilmente il termine per la predisposizione del piano successorio da parte del Presidente della Comunità montana;
- l'art. 12, come modificato dalla legge regionale n. 23/2013, che detta gli adempimenti da effettuarsi nell'ultima seduta del Consiglio comunitario;
- l'art. 13 ai sensi del quale i Presidenti delle Unioni, ricevuta la proposta di piano successorio, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento dei rispettivi Consigli, iscrivendo altresì all'ordine del giorno l'approvazione del piano che regola la successione;
- l'art. 9, comma 3, richiamato dall'anzidetta disposizione, il quale stabilisce che "l'insediamento degli organi delle nuove Unioni [...] deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'art. 11 della l.r. n. 21/2012"; tale comma detta, altresì, la disciplina applicabile in caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano;
- l'art. 15, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio, provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta;
- l'art. 15, comma 2, il quale prevede espressamente che il decreto di approvazione del piano successorio costituisce titolo per la trascrizione, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
- l'art.16 rubricato "Obblighi dei Comuni già facenti parte di una Comunità montana" ed, in particolare, il comma 2 ai sensi del quale "Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti";

- l'art. 17, comma 1, ai sensi del quale "L'Unione di comuni montani esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani";
- l'art. 18, comma 1, il quale dispone che "Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro"; il suddetto articolo 31 che - a sua volta - così dispone: "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
- l'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 21/2012 il quale dispone che "La Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l'ottimale allocazione del personale [.....]";
- l'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 9/2013 ai sensi del quale: "Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni";
- il Protocollo di intesa per la definizione delle problematiche del personale degli enti interessati al riordino di cui alla l.r. n. 21/2012 stipulato in data 10 dicembre 2013;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

**ART. 1**

**Estinzione della Comunità montana delle  
Valli del Taro e del Ceno**

- 1) La Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno è estinta per trasformazione in Unione di comuni montani denominata "Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno" composta dai Comuni di Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari, Varsi.
- 2) L'estinzione della Comunità montana avrà effetto dalla data di insediamento del Consiglio dell'"Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno". Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta.

**ART. 2**

**Effetti dell'estinzione**

- 1) L'"Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno" continua ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni montani precedentemente aderenti alla medesima Comunità montana, ossia per i Comuni di Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari, Varsi, Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Fornovo di Taro, Solignano, Valmozzola ed è destinataria delle relative risorse; essa subentra altresì nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.
- 2) Allo stesso modo tale Unione esercita altresì le ulteriori competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 2, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

**ART. 3**

**Piano successorio**

- 1) Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Presidente della Comunità montana predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell'Unione, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all'art. 11 della legge regionale n. 21/2012.
- 2) La proposta di piano successorio:

- a) dispone che il riparto del patrimonio e delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data dell'1 gennaio 2013, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale ovvero sulla base di diversi criteri di riparto stabiliti dallo stesso piano successorio, anche al fine di integrare lo squilibrio tra popolazione e territorio. La proposta di piano successorio prevede, altresì, che il riparto o il conguaglio delle sopravvenienze attive e passive derivanti dagli esiti giudiziari, stragiudiziari o di altra natura sia effettuato tra tutti gli enti aderenti alla preesistente Comunità montana sulla base dei medesimi criteri utilizzati per il riparto del patrimonio e delle risultanze contabili;
- b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
- c) dispone il subentro dell'“Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno” alla Comunità montana con riguardo ai contributi già assegnati e/o concessi alla medesima a qualsiasi titolo dalla Regione derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea; l'Unione subentrante si impegna a portare a termine i progetti finanziati, anche in collaborazione coi Comuni interessati non aderenti alla stessa, provvedendo ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione;
- d) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio della preesistente Comunità montana, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai Comuni con un contributo della Comunità montana;
- e) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare e quali tra essi siano a carico degli enti subentranti.



- 3) La proposta di piano successorio individua inoltre gli enti che subentrano nella titolarità e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:
- a) diritti reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
  - b) mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell'immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
  - c) rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
  - d) quote di partecipazione societaria di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
  - e) altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
  - f) oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
  - g) attività e passività - ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni.
- 4) La proposta di piano successorio è trasmessa tempestivamente, e comunque in tempo utile per l'ultima seduta, al Consiglio della Comunità montana che ne prende atto. Contestualmente essa è trasmessa all'"Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno" subentrante che provvede in merito all'approvazione della medesima nella seduta di convalida dei consiglieri. La proposta è altresì trasmessa ai comuni di

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Fornovo di Taro, Solignano, Valmozzola che deliberano in merito alla sua approvazione, per quanto di competenza, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della stessa. Decorsi inutilmente tali termini, si applica l'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 21/2012. Le delibere degli enti in merito all'approvazione del piano e la delibera di presa d'atto della Comunità montana devono essere trasmesse alla Regione entro il giorno successivo.

- 5) Il Consiglio comunitario, nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione della Comunità montana procede altresì a indicare le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione.
- 6) La Giunta della Comunità montana approva, altresì, il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso, sentito l'organo di revisione contabile in carica.
- 7) Il piano successorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:
  - a) regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti;
  - b) costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
  - c) detta disposizioni per l'assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana estinta.
- 8) Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il Presidente della Regione diffida il Presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi dieci giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta che provvede a predisporre il piano entro i successivi venti giorni.

#### **ART. 4**

##### **Personale**

- 1) Nel rispetto dei criteri per l'assegnazione del personale definiti, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della l.r. 21/2012, con l'apposito Protocollo di intesa stipulato in data 10 dicembre 2013, la Comunità montana:
  - a) predispone il piano di successione relativo al personale, contenente l'individuazione del personale della Co-

munità montana, dipendente a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

- b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990.
- 2) Il piano contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.
  - 3) Il piano è approvato e reso efficace con decreto del Presidente della Giunta regionale.
  - 4) Il trasferimento del personale opera senza soluzione di continuità a far data dal primo giorno successivo alla data di estinzione della Comunità Montana "Taro e Ceno"; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c. Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell'ente subentrante. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.

#### **ART. 5**

##### **Somme da introitare da parte della Regione**

- 1) Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno sono posti a carico dell'"Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno".

#### **ART. 6**

##### **Pubblicazione**

- 1) Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel BURET della Regione Emilia-Romagna.

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2013/252

data 31/12/2013

IN FEDE

Filomena Terzini